

I dirigenti ora rischiano di più

AZIENDA SCUOLA

Di Carlo Forte 5.Continua

AL VIA LA RIFORMA DELLA PA/Gli effetti della legge Brunetta, in vigore dal 15 novembre

Per esempio sulle sanzioni nella gestione del personale

Più responsabilità per i dirigenti scolastici con la nuova disciplina delle sanzioni.

Il decreto legislativo 150/2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre scorso, ha decontrattualizzato la procedura di contestazione e irrogazione delle sanzioni disciplinari. E ciò potrebbe determinare, per i dirigenti, l'applicazione di sanzioni penali in caso di responsabilità conseguenti all'irrogazione di sanzioni illegittime. Tanto si evince dalle nuove norme che entreranno in vigore dal 15 novembre prossimo e da alcune pronunce della Corte di cassazione. Secondo il supremo collegio ai fini della sussistenza del reato di abuso d'ufficio, oltre al dolo intenzionale e al danno ingiusto è necessario che si verifichi anche la violazione di legge. E dunque, se sussistono il danno e il comportamento intenzionale, ma l'illecito è frutto della violazione di una norma contrattuale, la responsabilità penale è inesistente (11 febbraio 2009, n.5026). Ma ciò non vale se l'intera disciplina viene sottratta all'autonomia privata e viene regolata con legge. E dunque, la materia delle sanzioni del personale Ata, fino a quando è stata regolata dal contratto collettivo nazionale di lavoro, ha tenuto fuori i dirigenti da eventuali responsabilità penali. Secondo la Corte di cassazione, infatti, in presenza di regolamento contrattuale, esso assume il valore e la funzione di fonte regolatrice primaria del rapporto di lavoro pubblico impiego. Ma dal 15 novembre non sarà più così, perché la materia sarà regolata con legge. E cioè dal decreto legislativo 150/2009. Che a questo proposito richiama anche il codice civile. In particolare gli articoli 1339 e 1419, secondo comma. Che prevedono appunto l'inserzione automatica delle nuove norme di legge nel contratto di lavoro e la sostituzione delle clausole difformi da queste. Resta ferma, però, la delegificazione della tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni, che sarà definita dai contratti collettivi. Ma tutto il resto avrà come fonte la legge e non il contratto. Di qui l'applicabilità del codice penale qualora le sanzioni dovessero risultare illegittime. Le eventuali responsabilità dei dirigenti, dunque, potrebbero integrare due fattispecie. La prima è l'abuso d'ufficio, regolato dall'articolo 323 del codice penale. Esso potrebbe verificarsi qualora il dirigente dovesse infliggere una sanzione illegittima per carenza di presupposti. Specie se di carattere afflittivo. Si pensi per esempio a sanzioni che comportino la sospensione dal servizio. E un'altra possibilità potrebbe essere quella dell'omissione e rifiuto di atti d'ufficio, previsto dall'articolo 328 del codice penale. Per esempio nel caso in cui, nell'ambito del procedimento disciplinare, il dirigente dovesse omettere o impedire il contraddittorio. E ciò dovesse determinare l'irrogazione di una sanzione, magari anche fondata, dal punto di vista meramente sostanziale, ma illegittima per errore di procedura. Nel caso dell'omissione e rifiuto di atti d'ufficio, peraltro, non è necessario che il danno ingiusto a carico del docente sia voluto e perseguito dal dirigente scolastico. Basta che l'evento sia una semplice conseguenza accessoria della condotta omissiva.

Tale è l'orientamento della Cassazione che ha ritenuto colpevole del reato di omissione d'atti d'ufficio un dirigente, che aveva semplicemente ommesso di inoltrare un ricorso gerarchico al ministero avverso una sanzione che aveva inflitto a una docente (n.10390 del 24 gennaio 2008).